

RISPOSTA ENEL
AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 186/2023/R/EEL
4 MAGGIO 2023

**“ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA AI
CLIENTI FINALI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA 25 AGOSTO 2022: ORIENTAMENTI IN MERITO ALLE PROCEDURE DELLE
COMUNICAZIONI FUNZIONALI ALLA PERMANENZA”**

OSSERVAZIONI GENERALI

Enel apprezza che l'Autorità abbia avviato questo iter consultivo per condividere anche con gli operatori le modalità di comunicazione funzionali alla permanenza dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica all'interno del relativo Albo e ne condivide sostanzialmente tutti gli orientamenti prospettati.

In particolare, Enel condivide i principali driver che guidano le proposte presentate:

- **Semplificazione e standardizzazione delle procedure previste al fine di gravare il meno possibile sugli operatori coinvolti.** In tale ottica non possiamo infatti che essere favorevoli al coinvolgimento del SII non solo come mero *hub* per la centralizzazione delle comunicazioni, ma anche come protagonista attivo nel vigilare le dinamiche di mercato. Ci riferiamo, ad esempio, all'aver demandato al SII le verifiche sulla frequenza dei ritardi di pagamento, ovvero all'attivazione del MASE laddove il ritardo dei pagamenti segnalato dai DSO o da Terna, rispettivamente ai sensi del CTTE o del Codice di rete di Terna, si verifichi per due periodi consecutivi. Ciò in quanto, da un lato, facilita i controlli da parte di DSO e TSO (che si limiterebbero ad attuare i controlli già previsti dai succitati codici) e, dall'altro, sfrutta la piena “visibilità” che il SII ha sull'intera catena della filiera elettrica. In altri termini, la presenza di tutte le informazioni utili nel RCU del SII consente a quest'ultimo di assumere un ruolo importante e, come detto, attivo ai fini della salvaguardia del Sistema elettrico. A questo proposito, auspichiamo che il SII possa portare ulteriore valore aggiunto nell'attività di vigilanza assegnatagli, facendosi pure portavoce verso il Ministero e ARERA di eventuali comportamenti poco trasparenti adottati da alcuni venditori per bypassare le conseguenze dei propri inadempimenti, come ad esempio il trasferimento massivo dei propri clienti verso altri venditori proprio in prossimità di una possibile risoluzione contrattuale per “aggirare” gli effetti della risoluzione stessa.
- **Corresponsabilizzazione delle controparti commerciali nei comportamenti del proprio Utente del dispacciamento.** Sebbene questo criterio di corresponsabilizzazione sia già presente nel Decreto Ministeriale, apprezziamo che l'Autorità abbia previsto che le verifiche sulla regolarità dei pagamenti dell'Utente siano effettuate indipendentemente dalla decorrenza del rapporto contrattuale con la propria controparte commerciale. Ciò infatti sicuramente invita i c.d. reseller ad approfondire *ab origine* l'affidabilità degli UdD di cui intendono servirsi e, innescando così una sorta di circolo virtuoso, potrebbe fungere da “*moral suasion*” anche per gli UdD stessi. Questi ultimi infatti potrebbero essere indirettamente incentivati ad osservare pagamenti puntuali verso i DSO e il TSO al fine di

poter instaurare più rapporti commerciali con i c.d. venditori “puri” laddove vogliano estendere e diversificare in questo modo le loro strategie commerciali.

Infine, riteniamo doveroso puntualizzare l'importante ruolo che il Codice di Rete Tipo del Servizio di Trasporto dell'Energia Elettrica (CTTE), nella sua attuale struttura, ha svolto e continua a svolgere nella gestione dei rapporti fra utenti e distributori, consentendo ai primi di strutturare efficientemente e con determinate flessibilità il pagamento delle proprie obbligazioni (grazie a fatture semplificate, standardizzate nelle modalità e nelle tempistiche) e agli ultimi di intercettare in modo altrettanto strutturato eventuali inadempimenti.

Proprio in tale ambito, confidiamo che il CTTE rimanga lo strumento di riferimento del settore a prescindere dai nuovi controlli previsti dal Regolamento che ha istituito l'Albo Venditori, che, sebbene si basi su controlli già in essere sul codice stesso, prevede tempistiche di intercettazione degli inadempimenti molto più dilatati e non tiene, ad esempio, in considerazione fra i motivi di esclusione dall'Elenco i casi di avvenuta risoluzione contrattuale per inadempimento che, come noto, possono riguardare venditori che non sono mai risultati cattivi pagatori.

OSSERVAZIONI AGLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Q1 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle procedure di comunicazione degli esiti delle verifiche della regolarità dei pagamenti ai sensi del CTTE e alle valutazioni della loro rilevanza per le finalità del Regolamento? Si individuano criticità? Si individuano altri elementi da considerare?

Enel condivide gli orientamenti prospettati. Tuttavia, ci preme sottolineare che la verifica sulla regolarità di pagamento ad opera del DSO, che rileva ai fini della permanenza in Albo, deve interessare anche gli Utenti che prestano le c.d. garanzie reputazionali e non solo gli Utenti che prestano garanzie tradizionali come invece, ad una prima lettura, il DCO in parola può sembrare riferirsi. L'art 3.2. del CTTE, richiamato esplicitamente nel documento, contempla infatti esclusivamente la prestazione di garanzie in forma di fidejussioni bancarie o assicurative o depositi cauzionali e non anche quelle in forma di *Rating* o *Parent Company Guarantee*. Chiediamo pertanto che tale formulazione sia rivista includendo esplicitamente quest'ultima casistica.

Cogliamo inoltre l'occasione per chiarire che la regolarità di pagamenti prevista nel CTTE deve riguardare, come pure specificato ai sensi dell'Art. 2.5 lett. c del CTTE, le sole fatture di ciclo e rettifica e non anche quelle relative a “prestazioni ulteriori e altri corrispettivi”. Ciò, da un lato, perché queste ultime non sono ancora completamente standardizzate e, dall'altro, perché l'applicazione del controllo anche su queste fatture potrebbe creare una inutile complicazione operativa.

D'altra parte, un chiarimento di questo tipo non inficerebbe nemmeno la possibilità di escussione delle garanzie per insoluti relativi a tutte le tipologie di fattura, ovvero anche per i documenti regolatori contabilizzanti le ulteriori prestazioni: la procedura di escussione delle garanzie agisce infatti a prescindere dalla tipologia di fattura insoluta che ha determinato l'escussione stessa. Se è infatti vero che la commisurazione della garanzia viene effettuata esclusivamente in funzione dei consumi dei punti sottesi all'utente del trasporto (e quindi solo in relazione alle precedenti fatture di ciclo e rettifica) è altrettanto vero che sarebbe impossibile parametrare le garanzie in funzione di avvenimenti estemporanei quali ad esempio le volture o gli allacci che sono oggetto proprio delle fatture relative agli ulteriori corrispettivi. In altri termini,

le garanzie prestate a copertura del servizio di trasporto sono e devono restare escutibili da parte del distributore anche in relazione a queste ultime tipologie di importi considerata pure l'impossibilità di prevederne il fatturato.

Q2 Si ritiene opportuno che siano comunicati al SII (ed eventualmente resi disponibili ai venditori) anche i casi in cui le imprese distributrici rilevino un solo ritardo ai sensi del CTTE da parte degli utenti?

Q3 Si ritiene opportuno prevedere una scadenza più ravvicinata per la messa a disposizione da parte del SII degli esiti delle verifiche della rilevanza dei ritardi riscontrati gli utenti? Se sì, motivare.

Sebbene la proposta di far inviare al SII gli esiti delle verifiche rilevanti ai fini del rispetto del requisito sulla regolarità dei pagamenti alla fine del primo mese successivo il periodo di riferimento costituisca di fatto un ulteriore slittamento temporale, comprendiamo che tale frequenza sia stata prevista, da parte dell'Autorità, guardando ad una più ampia visione di Sistema. Tale *delay* sarebbe inoltre una aggiunta irrisoria considerati i 60 giorni previsti dal decreto per consentire al venditore di cambiare il proprio Utente del dispacciamento nonché gli altri 180 giorni a disposizione del MASE per il procedimento di esclusione. Peraltro, nelle more dell'azionamento di eventuali esclusioni dall'Albo Venditori, l'applicazione del CTTE ha già efficacemente esplicitato i propri effetti.

Q4 Si condividono gli orientamenti presentati in merito ai casi di verifiche condotte da imprese distributrici aventi meno di 100.000 clienti connessi alle proprie reti?

Q5 Si condivide l'orientamento di incaricare il SII di comunicare all'Autorità gli esiti delle verifiche della regolarità dei pagamenti ai sensi del CTTE, a prescindere dalla rilevanza ai fini della permanenza nell'elenco, per quanto riguarda gli esercenti il servizio a tutele graduali per le microimprese? Si individuano criticità?

A nostro avviso, il flusso di comunicazione da inviare verso il SII dovrebbe contenere un set minimale di dati come ad esempio: codice contratto di dispacciamento, ragione sociale utente del dispacciamento, mentre dovrebbe essere altresì evitato l'inserimento di dati ultranei e non funzionali alla segnalazione verso il Ministero.

Q6 Si condividono gli orientamenti finalizzati a consentire il dispiegarsi delle previsioni del Regolamento per quanto riguarda le verifiche degli esiti dei pagamenti delle fatture emesse da Terna?

Q7 Si ritiene necessario tenere conto di altre considerazioni?

Q8 Si condivide l'orientamento di incaricare il SII di comunicare all'Autorità gli esiti dell'indice I0, a prescindere dalla rilevanza ai fini della permanenza nell'elenco, per quanto riguarda gli esercenti il servizio a tutele graduali per le microimprese? Si individuano criticità?

Si condividono gli orientamenti proposti.

Q9 Si condivide l'orientamento in merito alla verifica dei venditori senza contratti per l'ultimo anno?

Condividiamo l'orientamento proposto.

Con l'occasione suggeriamo a codesta Autorità di valutare l'opportunità di standardizzare, alla prima occasione utile, anche la prassi di verifica sulla presenza del mandato senza rappresentanza conferito dal cliente finale al venditore che sta stipulando o ha già stipulato il contratto di trasporto e dispacciamento. Come noto infatti, la delibera 111/06¹ prevede che la presenza di tale mandato sia una *conditio sine qua non* per la stipula dei contratti con il distributore e con Terna. Per poter verificare tale requisito, il cui fondamento è stato pure rimarcato nella delibera 181/19, i distributori si sono oggi dotati di diverse prassi interne che prevedono, in fase di stipula del contratto di trasporto, la presa visione di almeno un contratto firmato da parte del cliente finale. Tali simili verifiche vengono poi reiterate, con frequenze diverse a seconda del DSO, proprio nel caso in cui l'Utente non presenti punti attivi sottesi al contratto stesso. Ci si chiede quindi se i controlli eseguiti in vigenza contrattuale con l'Utente possano coesistere con il nuovo requisito previsto dal decreto Ministeriale in esame.

Auspichiamo pertanto un chiarimento dei Vostri Uffici sul tema.

Q10 Si condividono gli orientamenti presentati, e in particolare la definizione della decorrenza delle verifiche previste, al fine della permanenza nell'elenco?

Si condivide.

¹ Art. 4.4 La conclusione dei contratti di dispacciamento, trasmissione e distribuzione deve avvenire in forma scritta. L'interposizione di un terzo ai fini della conclusione dei contratti per il servizio di trasmissione e di distribuzione e per il servizio di dispacciamento ha la forma di un mandato senza rappresentanza: il soggetto che stipula i due contratti deve essere il medesimo. Questi risponde delle obbligazioni che dagli stessi contratti traggono titolo nei confronti dell'esercente il servizio di trasmissione o di distribuzione e di Terna.